

§ 4.1.62 - R.R. 12 aprile 2016, n. 3

Regolamento per la caccia di selezione agli ungulati, ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)

(Bollettino Ufficiale n. 8, del 27/04/2016)

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1
(Finalità e principi)**

1. Il presente regolamento disciplina la caccia di selezione ai sensi dell'articolo 35 della l.r. 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).

2. Al fine di ottenere popolazioni animali sane, ben strutturate e numericamente commisurate all'ambiente che occupano, la gestione faunistico-venatoria degli ungulati attraverso la caccia di selezione deve essere basata sui seguenti principi:

a) la conoscenza qualitativa e quantitativa delle popolazioni animali valutata in base a censimenti e stime di consistenza (di seguito denominati "monitoraggi");

b) la valutazione della capacità di carico dell'ambiente e della densità minima compatibile con la caccia;

c) l'impostazione di coerenti piani di prelievo e la puntuale verifica degli stessi, con controllo biometrico dei capi abbattuti;

d) l'applicazione di mezzi e tempi di caccia biologicamente corretti e tecnicamente idonei;

e) la distribuzione programmata della pressione venatoria;

f) la destinazione dei proventi risultanti dall'applicazione del presente Regolamento finalizzata alla gestione della caccia di selezione e alla tutela delle attività agro-silvo-pastorali;

g) la partecipazione dei cacciatori a specifici corsi di abilitazione per la caccia di selezione.

**Articolo 2
(Funzioni della Regione)**

1. La Regione esercita il coordinamento e il controllo sull'applicazione del presente Regolamento ai sensi della vigente normativa, in ottemperanza alle finalità e ai principi di cui all'articolo 1.

2. La Giunta Regionale:

a) approva i criteri per la realizzazione dei corsi per cacciatori di selezione e seletensori, in linea con le indicazioni dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.);

b) definisce l'importo delle spese di istruttoria dovute per la partecipazione alla caccia di selezione, per ciascun cacciatore abilitato iscritto alle unità di gestione di cui all'articolo 4. (4)

3. Il dirigente della Struttura competente:

a) approva, previo parere dell'I.S.P.R.A., i piani di prelievo proposti dagli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) e dai Comprensori Alpini (C.A.);

b) *(Omissis)* (5)

c) riconosce i corsi per cacciatore di selezione e seletensore organizzati da A.T.C./C.A., Enti e Associazioni, rilasciando inoltre gli attestati di idoneità tecnica ai soggetti che abbiano

partecipato con esito positivo ai corsi stessi, nonché i riconoscimenti di equipollenza per le abilitazioni rilasciate da altre Amministrazioni;

d) approva le disposizioni di attuazione del presente Regolamento proposte dagli A.T.C./C.A.;

e) autorizza i conduttori di cani da traccia di cui all'articolo 35, comma 9 l.r. 29/94 al recupero dei capi feriti all'interno delle zone protette istituite nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria;

f) approva l'individuazione delle Unità di gestione di cui all'articolo 4, su proposta degli A.T.C./C.A.

**Articolo 3
(Compiti degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini)**

1. Gli A.T.C./C.A. organizzano la caccia di selezione e le relative attività di gestione faunistica, avvalendosi dei cacciatori di selezione abilitati.

2. Gli A.T.C./C.A., in particolare:

a) propongono alla Regione, per l'approvazione, le disposizioni di attuazione del presente regolamento per il territorio di competenza; (6)

b) organizzano i corsi per cacciatore di selezione e seletensore, anche in collaborazione con le Associazioni venatorie e di settore, sulla base dei criteri approvati dalla Giunta Regionale;

c) individuano le Unità di gestione di cui all'articolo 4, definendone l'articolazione in zone di caccia, proponendole alla Regione per l'approvazione;

d) organizzano i monitoraggi di cui all'articolo 5, e trasmettono i relativi risultati, con l'eventuale proposta di piano di prelievo, alla Regione;

e) approvano le graduatorie redatte dai referenti di cui all'articolo 4 comma 6, dandone adeguata pubblicità;

f) definiscono le quote richieste ai cacciatori di selezione per l'abbattimento dei capi di ciascuna specie, suddivisi per sesso e classi di età;

g) conferiscono la qualifica di "Accompagnatore" di cui all'articolo 10, approvando i relativi criteri di nomina;

h) organizzano l'attività di prelievo, assegnando le zone di caccia e i capi da abbattere, suddivisi per sesso e classi di età, ad ogni cacciatore di selezione autorizzato, tramite i referenti di cui all'articolo 4 comma 6, sulla base della graduatoria di cui all'articolo 8;

i) *trasmettono alla Regione, entro i 15 giorni precedenti l'avvio della stagione venatoria e ad ogni successiva integrazione dello stesso, l'elenco dei cacciatori di selezione abilitati iscritti a ogni Unità di gestione, corredato dall'attestazione del versamento effettuato dall'A.T.C./C.A. per le spese di istruttoria di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b);* (7)

j) individuano e organizzano i centri di raccolta dei capi abbattuti, nei quali sono effettuati i rilevamenti biometrici.

**Articolo 4
(Unità di gestione)**

1. La caccia di selezione è organizzata ed eseguita soltanto in apposite aree del territorio venabile, dette Unità di gestione.

2. La superficie di ogni Unità di gestione deve ricadere all'interno del medesimo A.T.C./C.A., ad eccezione delle Unità di gestione del Cervo, ed essere compresa tra i seguenti valori:

Capriolo: 1.000-5.000 ettari

Daino: 1.000-10.000 ettari

Cervo: 5.000-20.000 ettari

Muflone: 1.000-5.000 ettari

Camoscio: 3.000-10.000 ettari

Cinghiale: maggiore di 20.000 ettari (8)

3. Ogni Unità di gestione di Capriolo, Daino, Cervo, Muflone e Camoscio è suddivisa dall'A.T.C./C.A. in zone di caccia; per il Cinghiale tali zone corrispondono al territorio assegnato alle squadre per la caccia alla specie in forma collettiva. (9)

4. La suddivisione in zone di caccia di ogni Unità di gestione è comunicata dall'A.T.C./C.A. alla Regione, allegando relativa cartografia in scala 1:25.000, entro la settimana precedente la data d'inizio dell'esercizio venatorio a ciascuna specie.

5. L'iscrizione alle Unità di gestione da parte dei cacciatori di selezione avviene mediante la consegna all'A.T.C./C.A. dell'apposito modulo predisposto dalla Regione, debitamente compilato e sottoscritto. L'iscrizione a più Unità di gestione della medesima specie nello stesso A.T.C./C.A. è possibile solo in presenza di posti liberi nelle graduatorie di cui alla lettera a) del comma 7 dell'articolo 4; in tale caso, il punteggio di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 8 è attribuito per una sola Unità di gestione. (1)

6. Gli A.T.C./C.A. individuano e comunicano alla Regione, quali referenti per ciascuna Unità di gestione, un dipendente o incaricato dell'A.T.C./C.A. e un tecnico laureato e specializzato in gestione faunistica responsabile dell'accertamento dei capi abbattuti e della compilazione delle schede biometriche con valore di verbale di abbattimento; per la caccia di selezione del Cinghiale il ruolo del tecnico può essere svolto da un cacciatore di selezione esperto o da un biometrista, in possesso di specifico attestato riconosciuto dalla Regione.

7. I referenti dell'Unità di gestione:

a) redigono annualmente le graduatorie dei cacciatori di selezione abilitati al prelievo di cui all'articolo 8; (2)

b) assegnano le zone di caccia e i capi da abbattere per singolo cacciatore di selezione, sulla base dei criteri definiti dal presente regolamento e delle disposizioni di attuazione emanate dall'A.T.C./C.A.;

c) comunicano alla Regione, ad ogni assegnazione di capi, gli abbinamenti codice bracciale/cacciatore di selezione *relativi a ciascuna* Unità di gestione; (10)

d) trasmettono alla Regione i dati delle schede biometriche nel formato digitale definito dagli Uffici regionali competenti.

8. Il tecnico dell'A.T.C./C.A. responsabile dell'accertamento dei capi abbattuti può essere coadiuvato da cacciatori di selezione esperti o biometristi, nominati dall'A.T.C./C.A. previa comunicazione alla Regione.

TITOLO II

GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA

Articolo 5

(Monitoraggio delle popolazioni)

1. La caccia di selezione del Capriolo è attuata previa esecuzione di monitoraggi condotti mediante battute campione e/o osservazione diretta, secondo le metodologie e i criteri indicati dall'I.S.P.R.A., ed accertamento della densità minima compatibile (D.M.C.) con il prelievo, pari a 10 capi ogni 100 ettari negli A.T.C., a 5 capi ogni 100 ettari nei C.A..

2. La caccia di selezione del Daino e la caccia di selezione del Muflone sono attuate previa esecuzione di monitoraggi condotti

mediante osservazione diretta e contemporanea, secondo le metodologie e i criteri indicati dall'I.S.P.R.A.. (11)

2 bis. La caccia di selezione del Cervo è attuata previa esecuzione di monitoraggi condotti "al bramito" e mediante osservazione diretta e contemporanea, secondo le metodologie e i criteri indicati dall'I.S.P.R.A., ed accertamento della D.M.C. pari a 2 capi ogni 100 ettari negli A.T.C. e a 1,5 capi ogni 100 ettari nei C.A.. (12)

3. La caccia di selezione del Camoscio è attuata previa esecuzione di monitoraggi condotti mediante osservazione diretta e contemporanea, secondo le metodologie e i criteri indicati dall'I.S.P.R.A., ed accertamento della D.M.C., pari a 3 capi ogni 100 ettari.

4. La caccia di selezione del Cinghiale è attuata, *quando possibile*, previa esecuzione di monitoraggi, di norma con il metodo delle governe, realizzati secondo le metodologie e i criteri indicati dall'I.S.P.R.A.. (13)

5. Il programma dei monitoraggi e le modalità di partecipazione sono definiti dall'A.T.C./C.A., che affida la responsabilità del coordinamento scientifico e la redazione di apposita relazione conclusiva a un Istituto universitario, ad altro Istituto scientifico riconosciuto dallo Stato o a tecnici laureati di comprovata esperienza nel campo della gestione degli ungulati.

6. La presenza dei cacciatori di selezione alle sessioni di monitoraggio, ai fini della redazione della graduatoria di cui all'articolo 8, è accertata e registrata da personale incaricato dall'A.T.C./C.A., di norma i referenti dell'Unità di gestione di cui all'articolo 4 comma 6, o dai soggetti preposti alla vigilanza venatoria di cui all'articolo 27 l. 157/92 e all'48 l.r. 29/94.

7. I responsabili del coordinamento scientifico possono invalidare la sessione di monitoraggio in caso di gravi irregolarità, disponendone se necessario la ripetizione.

Articolo 6

(Piano di prelievo)

1. Effettuati i monitoraggi ed accertato, per Capriolo, Cervo e Camoscio, il superamento della D.M.C., i responsabili del coordinamento scientifico redigono una proposta di piano di prelievo, articolata per Unità di gestione e completa dei risultati dei monitoraggi, che indica il numero di capi da abbattere e la loro ripartizione in classi di sesso e di età. (14)

2. La proposta di piano di prelievo è trasmessa dagli A.T.C./C.A. alla Regione, per l'acquisizione del parere dell'I.S.P.R.A. e la successiva approvazione.

Articolo 7

(Periodi di caccia)

1. La caccia di selezione può essere esercitata nei periodi di cui all'articolo 35 della l.r. 29/94.

Articolo 8

(Assegnazione delle zone e dei capi)

1. L'assegnazione delle zone di caccia e dei capi viene effettuata secondo una graduatoria di merito, redatta in via prevalente sulla base dei seguenti parametri oggettivi, secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione dell'A.T.C./C.A.:

a) collaborazione alle attività organizzate dall'A.T.C./C.A. per la gestione della caccia di selezione;

b) corretto abbattimento dei capi assegnati nelle stagioni precedenti;

c) anzianità di iscrizione e partecipazione alle attività dell'Unità di gestione.

2. Le zone di caccia e i capi sono assegnati ai cacciatori che presentano in graduatoria i punteggi più alti. In caso di parità di punteggio è data priorità al cacciatore più anziano; in caso di ulteriore parità, al cacciatore che ha conseguito il voto superiore nell'esame di abilitazione al prelievo di selezione.

3. I cacciatori di selezione che non hanno eseguito il numero minimo di monitoraggi stabilito annualmente dall'A.T.C./C.A. non possono partecipare al piano di prelievo, fatto salvo quanto previsto al comma 10.

4. L'A.T.C./C.A. consegna a ogni cacciatore di selezione autorizzato per ciascun capo assegnato, un contrassegno numerato inamovibile (bracciale) e una scheda biometrica corrispondente al modello fornito dalla Regione Liguria.

5. Gli A.T.C./C.A. hanno facoltà di stabilire una durata della validità dell'assegnazione, indicata nella scheda biometrica e comunicata alla Regione, oltre la quale le zone di caccia e i capi prelevabili sono resi disponibili, nonché limiti di assegnazione, anche pluristagionali, per determinate classi di sesso ed età.

6. Il cacciatore di selezione può rinunciare all'assegnazione di un capo, previa tempestiva comunicazione e restituzione di bracciale e scheda biometrica all'A.T.C./C.A..

7. Il cacciatore di selezione deve restituire all'A.T.C./C.A. i bracciali non utilizzati alla scadenza del periodo di validità dell'assegnazione e comunque entro 15 giorni dal termine del periodo di caccia a ogni specie.

8. Il cambio della zona assegnata è possibile dopo cinque uscite di caccia ed è chiesto ai referenti dell'Unità di gestione.

9. I commi 1, 2 e 3 non si applicano al prelievo del Cinghiale, riservato ai cacciatori di selezione appartenenti alle squadre di caccia in forma collettiva, ai quali è automaticamente assegnata la zona corrispondente al territorio attribuito alla squadra di appartenenza; il cambio della zona è possibile previo consenso dell'A.T.C./C.A., che potrà valutare di autorizzare anche cacciatori di selezione non appartenenti alla squadra e non iscritti ad altra squadra.(3)

10. Nel caso in cui non tutte le zone di caccia e non tutti i capi siano stati assegnati, L'A.T.C./C.A. può ammettere al prelievo altri cacciatori di selezione abilitati senza i requisiti di cui ai commi precedenti; per tali cacciatori, *le quote di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f)* sono elevate *fino al triplo* della cifra base. (15)

Articolo 9 (Tecnica di caccia)

1. Gli abbattimenti possono essere effettuati soltanto in forma di caccia di selezione, alla cerca o all'aspetto, esclusivamente all'interno della zona assegnata, senza l'uso di cani, fatta eccezione per il cane da traccia per il recupero dei capi feriti, con l'esclusione di qualsiasi tipo di battuta.

2. L'accesso alla zona di caccia dovrà avvenire obbligatoriamente con arma scarica ed in custodia. Durante l'attività di cerca, e comunque durante qualsivoglia spostamento, l'arma, se carica, dovrà avere la sicura inserita; la sicura potrà essere disinserita solamente dopo l'osservazione del capo assegnato.

3. E' consentito esclusivamente l'utilizzo di armi a canna rigata (carabina) munite di cannocchiale di mira ammesse dalla normativa vigente in materia di prelievo venatorio. *L'uso di armi a funzionamento semiautomatico è consentito esclusivamente per*

il prelievo del Cinghiale. (16)

4. Durante l'esercizio della caccia di selezione il cacciatore deve essere munito dei bracciali e delle schede biometriche corrispondenti ai capi assegnati, nonché di binocolo o cannocchiale.

5. La distanza massima di tiro è stabilita dalle disposizioni di attuazione degli A.T.C./C.A..

6. L'eventuale costruzione di un'altana è subordinata al consenso del proprietario e/o conduttore del fondo e al rispetto della vegetazione arborea; l'altana potrà essere costruita solo in legno e utilizzata anche per più stagioni.

7. E' vietato collocare sostanze attrattive, fatto salvo quanto stabilito dall'I.S.P.R.A. per le singole specie.

8. Non è consentito condurre l'attività di cerca a bordo di qualsivoglia mezzo motorizzato.

Articolo 10 (Uscite di caccia e accompagnamento)

1. Ogni cacciatore di selezione autorizzato deve preventivamente comunicare l'uscita all'A.T.C./C.A. secondo le modalità dallo stesso definite.

2. I cacciatori di selezione possono essere seguiti nelle uscite da non più di due soggetti disarmati, i cui dati devono essere comunicati all'A.T.C./C.A. secondo quanto previsto al comma 1.

3. L'A.T.C./C.A. può conferire la qualifica di "Accompagnatore" esclusivamente a cacciatori di selezione o selezionatori abilitati. Gli "Accompagnatori" seguono nelle uscite di caccia i cacciatori di selezione autorizzati per le finalità e secondo le modalità stabilite dall'A.T.C./C.A..

4. Il cacciatore che partecipa per la prima volta al prelievo selettivo del Camoscio deve essere obbligatoriamente accompagnato, per due stagioni venatorie, da un cacciatore di selezione che abbia partecipato ad almeno due piani di abbattimento di tale specie senza essere incorso in alcuna infrazione.

5. L'accompagnamento è obbligatorio per i cacciatori di selezione di cui all'articolo 8, comma 10, fatta eccezione per il prelievo selettivo del Cinghiale.

6. Ai cacciatori di selezione e ai soggetti di cui al comma 2 che li seguono nelle uscite è vietato l'attraversamento a piedi di aree protette in forma disgiunta.

7. L'"Accompagnatore" o i soggetti di cui al comma 2 non devono essere incorso in sanzioni previste all'articolo 30 comma 1 lett. a), b), c), d), e), f), g), i) e h) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) limitatamente all'abbattimento, cattura o detenzione di mammiferi nei cui confronti la caccia non è consentita e all'esercizio di caccia con mezzi vietati, esclusi i richiami di cui al capoverso seguente, *nonché* nelle sanzioni di cui all'articolo 49 comma 1, ultimo capoverso, l.r. 29/94. (17)

8. Il possesso dei requisiti di cui al comma 6 da parte dei soggetti di cui al comma 2 è oggetto di dichiarazione all'A.T.C./C.A. ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Articolo 11 (Abbattimento)

1. Effettuato l'abbattimento, prima di rimuovere l'animale, il cacciatore deve porre al capo abbattuto un bracciale numerato

fornito dall'A.T.C./C.A., inserito al tendine di Achille di un arto posteriore. Il bracciale inamovibile dovrà evidenziare la data di abbattimento attraverso il taglio delle apposite linguine. *Per la caccia di selezione del Cinghiale i bracciali inamovibili numerati forniti dall'A.T.C./C.A. possono essere sprovvisti di datario.* Il capo deve essere consegnato al centro di raccolta entro 24 ore e ivi controllato entro 72 ore dal tecnico dell'A.T.C./C.A. responsabile dell'accertamento dei capi abbattuti, o, nel caso del Cinghiale, dal biometrista incaricato, che effettua i rilevamenti biometrici ed eventualmente biosanitari, e solo dopo sarà a disposizione del cacciatore. (18)

2. Il cacciatore di selezione è tenuto a segnalare immediatamente ai referenti dell'Unità di gestione l'avvenuto abbattimento, il colpo mancato o il ferimento del capo assegnato, per il recupero di cui all'articolo 35 comma 9 della l.r. 29/94.

3. Il cacciatore ha l'obbligo, nel caso in cui il capo abbattuto sia un maschio di Capriolo, un maschio di Daino, un maschio di Cervo, un maschio di Muflone o un Camoscio, di preparare il trofeo apponendo sul supporto apposito contrassegno indicante il numero e la data del verbale di abbattimento e di consegnarlo in caso di richiesta dell'A.T.C./C.A.. (19)

4. Il cacciatore è tenuto a conservare per due anni una emimandibola di ogni capo abbattuto, corredata di copia della scheda biometrica, onde consentire eventuali verifiche da parte dell'A.T.C./C.A..

TITOLO III NORME FINALI

Articolo 12 (Punteggi)

1. L'A.T.C./C.A. dispone, nell'ambito delle disposizioni di attuazione di cui all'articolo 3, comma 2, lett. a), le penalizzazioni e gli incentivi, in termini di punteggio, che saranno attribuiti all'atto della redazione della graduatoria di merito di cui all'articolo 8 comma 1 per la stagione venatoria seguente, nonché le fattispecie per le quali è disposto l'accompagnamento obbligatorio.

2. Le penalizzazioni sono applicate alle seguenti fattispecie:

a) errore di abbattimento, per classe di sesso ed età rispetto al capo assegnato, fatti salvi gli errori lievi di cui ai seguenti commi 3 e 4, nel caso in cui il cacciatore provveda a compilare la scheda, ad applicare il bracciale e a consegnare il capo al centro di raccolta;

b) recidiva nell'errore lieve, nel corso della stessa stagione o in quella successiva;

c) esercizio di caccia di selezione da parte di cacciatori sprovvisti di binocolo e/o cannocchiale;

d) errore di abbattimento compiuto nell'ultima ora di caccia (ulteriore decurtazione di punteggio oltre a quanto previsto al punto a));

e) esercizio di caccia alla cerca con arma carica non in sicura;

f) omessa denuncia di colpo mancato;

g) superamento della distanza massima di tiro;

3. Per gli abbattimenti effettuati nei periodi di cui all'articolo 7 comma 1 sono definiti i seguenti errori lievi:

a) Capriolo:

1) prelievo di femmina di classe 0, anziché di femmina di classe I, e viceversa;

2) prelievo di maschio di classe I, solo se con trofeo forcuto,

palcuto o di altezza superiore alle orecchie, anziché di maschio di classe II-III;

3) prelievo di maschio di classe II-III, solo se con trofeo puntuto o di altezza inferiore alle orecchie, anziché maschio di classe I;

b) Daino:

1) prelievo di esemplari di classe 0 anziché di femmina di classe I, e viceversa;

c) Cinghiale:

1) prelievo di femmina di classe I-II, anziché di maschio di classe I-II e viceversa.

d) Cervo:

1) prelievo esemplari di classe 0 anziché di femmina di classe I, e viceversa. (20)

4. Sono inoltre considerati errori lievi gli abbattimenti di animali che presentano caratteristiche *biometriche* riferibili ad altre classi, secondo l'insindacabile giudizio del tecnico responsabile dell'accertamento dei capi abbattuti. (21)

5. Non si applica alcuna penalizzazione ai seguenti casi:

a) Capriolo:

1) prelievo di maschio di classe 0, anziché di femmina di classe 0, e viceversa;

2) prelievo di femmina di classe I, anziché di femmina di classe II-III, e viceversa;

b) Daino:

1) prelievo di maschio di classe 0, anziché di femmina di classe 0, e viceversa;

2) prelievo di femmina di classe I, anziché di femmina di classe II-III, e viceversa;

c) Camoscio:

1) prelievo di maschio di classe 0, anziché di femmina di classe 0, e viceversa;

2) prelievo di maschio di classe I, anziché di femmina di classe I, e viceversa;

d) Cinghiale:

1) prelievo di maschio di classe 0, anziché di femmina di classe 0, e viceversa;

2) prelievo di femmina di classe I, anziché di femmina di classe II, e viceversa;

3) prelievo di maschio di classe I, anziché di maschio di classe II, e viceversa;

4) prelievo di capo di classe 0, anziché di maschio o femmina di classe I.

e) Cervo: (22)

1) prelievo di maschio di classe 0, anziché di femmina di classe 0, e viceversa;

2) prelievo di femmina di classe I, anziché di femmina di classe II-III, e viceversa;

f) Muflone: (23)

1) prelievo di maschio di classe 0, anziché di femmina di classe 0, e viceversa;

2) prelievo di femmina di classe I, anziché di femmina di classe II-III, e viceversa. ”

Articolo 13 (Sospensioni e revoche)

1. La Regione dispone:

a) la sospensione *dell'abilitazione* agli abbattimenti selettivi o la sospensione dei suoi effetti giuridici in caso di abilitazioni rilasciate da altre Amministrazioni per una stagione venatoria, per le seguenti infrazioni: (24)

- 1) mancata comunicazione di uscita;
- 2) mancata consegna al centro di raccolta del capo abbattuto entro i termini previsti;
- 3) collocazione di sostanze attrattive per l'esercizio della caccia di selezione;
- 4) esercizio di caccia di selezione fuori dalla zona di caccia assegnata, in zona non adiacente;
- 5) omessa segnalazione di ferimento di capo;
- 6) mancata messa in custodia dell'arma, anche se scarica, per raggiungere o lasciare la zona di caccia assegnata;
- 7) violazione delle disposizioni inerenti *all'accompagnamento* di cui all'articolo 10; (25)
- 8) scambio dei capi abbattuti tra cacciatori di selezione;

b) la sospensione *dell'abilitazione* agli abbattimenti selettivi o la sospensione dei suoi effetti giuridici in caso di abilitazioni rilasciate da altre Amministrazioni, per due stagioni venatorie, per le seguenti infrazioni: (26)

- 1) esercizio di caccia di selezione da parte di cacciatori sprovvisti dei bracciali inamovibili e delle relative schede biometriche fornite dall'A.T.C./C.A. per i capi assegnati di cui è in corso il prelievo;
- 2) violazione delle disposizioni inerenti *all'uso* dei mezzi motorizzati di cui all'articolo 9, comma 8; (27)
- 3) mancato versamento all'A.T.C./C.A. delle somme di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f);

c) la revoca dell'abilitazione alla caccia di selezione o la cessazione degli effetti giuridici della stessa in ordine ad abilitazioni rilasciate da altre Amministrazioni, per le seguenti infrazioni:

- 1) esercizio di caccia di selezione da parte di cacciatori abilitati ma non autorizzati;
- 2) esercizio di caccia di selezione fuori dal periodo di caccia di selezione;
- 3) esercizio di caccia in violazione dell'articolo 30 L. 157/92, lett. a), b), c), d), e), f), g), i) e h) limitatamente all'abbattimento, cattura o detenzione di mammiferi nei cui confronti la caccia non è consentita e all'esercizio di caccia con mezzi vietati, esclusi i richiami di cui al capoverso successivo;
- 4) utilizzo di armi semiautomatiche per la caccia di selezione di Capriolo, Daino, Cervo, Muflone e Camoscio; (28)
- 5) omessa immediata applicazione, prima della rimozione dell'animale, del bracciale inamovibile, o sua non perfetta chiusura senza il taglio delle apposite linguette, o manomissione dello stesso;
- 6) recidiva entro cinque anni per le infrazioni di cui alle lettere a), punto 1) e b), punto 1);

2. In caso di revoca il cacciatore potrà nuovamente conseguire l'abilitazione, previa iscrizione al corso e superamento del relativo esame, ovvero chiedere nuovamente il riconoscimento dell'equipollenza per abilitazioni rilasciate da altre Amministrazioni, decorsi tre anni dal provvedimento di revoca.

3. L'abilitazione alla caccia di selezione non potrà essere nuovamente conseguita in caso di recidiva, accertata entro cinque anni, per le infrazioni di cui al comma 1 lettere b) e c).

4. L'organo accertatore trasmette alla Regione il verbale di

accertamento della violazione per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

5. I provvedimenti di sospensione o revoca di cui al comma 1 del presente articolo sono assunti anche ove il responsabile della violazione abbia provveduto al pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 49, comma 1 della l.r. 29/94 per le violazioni delle disposizioni regolamentari.

Articolo 14 (Titoli di abilitazione)

1. Sono automaticamente riconosciuti dalla Regione Liguria tutti i titoli di abilitazione alla caccia di selezione rilasciati dalle Amministrazioni provinciali liguri e dalla Città Metropolitana di Genova, ivi compresi i riconoscimenti di equipollenza.

Note

- (1) Comma così sostituito dall'art. 1 del R.R. 26 settembre 2018, n. 4.
- (2) Lettera così modificata dall'art. 1 del R.R. 26 settembre 2018, n. 4.
- (3) Comma così modificato dall'art. 2 del R.R. 26 settembre 2018, n. 4.
- (4) Lettera così modificata dall'art. 1 del R.R. 19 dicembre 2023, n. 4.
- (5) Lettera abrogata dall'art. 1 del R.R. 19 dicembre 2023, n. 4.
- (6) Lettera così modificata dall'art. 2 del R.R. 19 dicembre 2023, n. 4.
- (7) Lettera così sostituita dall'art. 2 del R.R. 19 dicembre 2023, n. 4.
- (8) Comma così modificato dall'art. 3 del R.R. 19 dicembre 2023, n. 4.
- (9) Comma così modificato dall'art. 3 del R.R. 19 dicembre 2023, n. 4.
- (10) Lettera così modificata dall'art. 3 del R.R. 19 dicembre 2023, n. 4.
- (11) Comma così modificato dall'art. 4 del R.R. 19 dicembre 2023, n. 4.
- (12) Comma inserito dall'art. 4 del R.R. 19 dicembre 2023, n. 4.
- (13) Comma così modificato dall'art. 4 del R.R. 19 dicembre 2023, n. 4.
- (14) Comma così modificato dall'art. 5 del R.R. 19 dicembre 2023, n. 4.
- (15) Comma così modificato dall'art. 6 del R.R. 19 dicembre 2023, n. 4.
- (16) Comma così modificato dall'art. 6 del R.R. 19 dicembre 2023, n. 4.
- (17) Comma così modificato dall'art. 8 del R.R. 19 dicembre 2023, n. 4.
- (18) Comma così modificato dall'art. 9 del R.R. 19 dicembre 2023, n. 4.
- (19) Comma così modificato dall'art. 9 del R.R. 19 dicembre 2023, n. 4.
- (20) Lettera aggiunta dall'art. 10 del R.R. 19 dicembre 2023, n. 4.
- (21) Comma così modificato dall'art. 10 del R.R. 19 dicembre 2023, n. 4.
- (22) Lettera inserita dall'art. 10 del R.R. 19 dicembre 2023, n. 4.
- (23) Lettera inserita dall'art. 10 del R.R. 19 dicembre 2023, n. 4.
- (24) Lettera così modificata dall'art. 11 del R.R. 19 dicembre 2023, n. 4.
- (25) Alinea così modificato dall'art. 11 del R.R. 19 dicembre 2023, n. 4.
- (26) Lettera così modificata dall'art. 11 del R.R. 19 dicembre 2023, n. 4.
- (27) Alinea così modificato dall'art. 11 del R.R. 19 dicembre

2023, n. 4.

(28) Alinea così modificato dall'art. 11 del R.R. 19 dicembre 2023, n. 4.